# COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO, RISORSE UMANE E SERVIZI EDUCATIVI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: SECIGEDI187 - PBAS Gara progetto marcondirondello - Attivazione delle procedure di selezione del contraente per l'affidamento, della concessione del servizio micronido Marcondirondello c/o immobile di proprietà comunale per il periodo di tre anni scolastici dal 01/09/2024 al 30/07/2027, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.. Determinazione a contrattare. Prenotazione della spesa di € 330.000,00.=.

*Proposta di determinazione* (*PDD*) n. 875 del 24/04/2024

*Determinazione (DD)* n. 805 del 30/04/2024

*Fascicolo* 2024.IX/1/1.62 "SERVIZI INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA"

*Sottofascicolo* 2 "Marcondirondello"

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Lulzim Ajazi, in data 24/04/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 29/04/2024.

Comune di Venezia
Area: Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi
Direzione: Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi
Settore: Servizi Ausiliari Educativi e Scolastici
Servizio: Bilancio, Acquisti e Contratti
Responsabile Unico del Progetto: dott.ssa Sabrina Favretto

PDD 875 del 24/04/2024

Fascicolo 2024/IX.1.1/62-2

**Oggetto:** SECIGEDI187 - PBAS Gara progetto marcondirondello - Attivazione delle procedure di selezione del contraente per l'affidamento, della concessione del servizio micronido Marcondirondello c/o immobile di proprietà comunale per il periodo di tre anni scolastici dal 01/09/2024 al 30/07/2027, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.. Determinazione a contrattare. Prenotazione della spesa di € 330.000,00.=.

## IL DIRIGENTE

**Visti:**
- il D.Lgs. 267/2000 e in particolare:
  - l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
  - gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e sulle regole di assunzione degli stessi;
  - l'art. 192 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare;
- l'art. 3 della L. 136/2010 e gli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in L. 217/2010 in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 33/2013 riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Visti inoltre:**
- la D.C. 71/2023 Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 e relativi allegati e del Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- la D.G. 1/2024 con la quale:
  - è stato approvato il PEG 2024-2026;
  - è stato adottato il PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 80/2021, conv. L. 113/2021, contenente, tra gli altri, il Piano della Performance e la sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" all'interno dell'allegato 1;
- l'art. 13 del Regolamento di Contabilità in materia di impegno della spesa;
- il vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

**Richiamati:**
- l'art. 17 dello Statuto Comunale, relativo all'assunzione di atti di gestione;
- la D.G. 231/2023 con cui è stata approvata la riorganizzazione dell'ente con efficacia dal 01/01/2024;
- la Disposizione Sindacale PG 157955/2024 con cui l'incarico di Direttore della Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi è stato affidato al sottoscritto dott. Lulzim Ajazi;

**Richiamati inoltre:**
- il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, approvato con D.P.R. 62/2013 come modificato dal D.P.R. 81/2023 e il Codice di Comportamento interno vigente così come da ultimo modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 78/2023 che estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento anche ai collaboratori o consulenti, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione;
- il "Protocollo di legalità" sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto (art. 1, comma 17, della L. 190/2012) il cui mancato rispetto costituisce causa di risoluzione del contratto;

**Richiamato** il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto, in particolar modo dall'art. 1 all'art. 5;

**Considerato** l'art. 19 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per cui le stazioni appaltanti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui all'art. 21 del Codice, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., mediante piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, che garantiscono la sicurezza informatica e la protezione dei dati personali;

**Vista** la Delibera ANAC 582/2023 con cui:
- viene meno il regime transitorio dettato dall'art. 225 di cui al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ed è avviato il processo di digitalizzazione in materia di contratti pubblici, trattato dall'art. 19 all'art. 36 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- si stabilisce, richiamando espressamente gli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., che tutti gli affidamenti, quale ne sia la modalità e l'importo, devono essere necessariamente gestiti mediante piattaforme di approvvigionamento digitale debitamente certificate;

**Dato atto che** la piattaforma di approvvigionamento digitale che si intende utilizzare/che è stata utilizzata nel caso concreto è Acquisti in Rete;

**Premesso che** il Marcondirondello è un micronido per bambini dai 3 mesi ai 3 anni, con sede in F.ta Navagero, 26 – 30121 Murano Venezia, che è stato costituito e gestito da un'Associazione di genitori denominata "Associazione Marcondirondello";

**Dato atto che** l'Amministrazione comunale con D.G. 2/2019 "Indirizzi per l'assegnazione di spazi e locali a disposizione dell'amministrazione comunale a favore di soggetti terzi al fine di coinvolgere la cittadinanza nelle attività assistenziali, sociali, ambientali, scolastiche, ricreative, culturali e sportive." ha stabilito che "le nuove assegnazione dei beni e spazi a soggetti terzi debbano avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica in virtù dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di pubblicità ed accesso alle informazioni salvo adeguate motivazioni di pubblico interesse";

**Considerato che** la concessione in essere, affidata tramite gara ad evidenza pubblica n. 13/2021 - CIG. 86676345D9 - all'Associazione Marcondirondello per il periodo di tre anni scolastici a partire dal 1° settembre 2021, è in scadenza al 30 luglio 2024 e risulta necessario procedere all'individuazione di un nuovo concessionario per garantire la prosecuzione del servizio di micronido, tenuto conto che l'isola di Murano è sprovvista di un nido comunale;

**Ritenuto pertanto che:**

- è necessario avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione del servizio del micronido Marcondirondello per i prossimi tre anni scolastici dal 01/09/2024 al 31/07/2027;
- il valore presunto complessivo della concessione per tre anni ammonta a € 594.000,00.=, e che detto importo è dato dal valore presunto dei ricavi per tutto il periodo dell'affidamento (undici mesi per tre anni educativi) del servizio di micronido (rette e contributo).
  Il Concessionario acquisirà direttamente gli introiti delle rette come specificato all'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto.
  Il Comune, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, corrisponderà al Concessionario, ad integrazione di quanto incassato dalle rette per ciascun bambino effettivamente frequentante, un prezzo mensile, per la frequenza a tempo pieno, pari a € 500,00.= esente IVA che viene posto a base di gara.
  Il prezzo di € 500,00.= mensile a bambino, per frequenza a tempo pieno, posto a base di gara è stato calcolato tenendo in considerazione il costo procapite mensile di un bambino frequentante il nido al netto della retta massima versata di € 462,50.=.
  Il prezzo spettante al Concessionario a prescindere dall'aggiudicazione in sede di gara verrà corrisposto fino ad un massimo di € 110.000,00.= ad anno scolastico;
- per la specificità del servizio richiesto, non vi sono convenzioni Consip attive né prezzi di riferimento nel Mercato Elettronico per le pubbliche amministrazioni (MEPA), per cui si ritiene opportuno procedere con procedura aperta in modo da consentire una ampia selezione delle offerte;
- il vigente Regolamento dei beni immobili del Comune di Venezia art. 14, comma 7, approvato con D.C. 231/1994 e ss.mm.ii. prevede che "è facoltà della Giunta Comunale concedere unità immobiliari non residenziali in locazione od in affitto o in comodato o in uso in deroga alle precedenti disposizioni, sempre che esistano rilevanti ragioni di pubblico interesse";
- la procedura di selezione per l'affidamento della concessione del servizio micronido Marcondirondello c/o un immobile di proprietà comunale a ciò

specificamente dedicato, sarà comunque impostata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento, economicità, efficacia e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche;

- per rendere efficace la selezione dei potenziali contraenti è necessario fare ricorso ad una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., tale da garantire la possibile definizione di requisiti di partecipazione adeguati e di criteri di selezione articolati;

**Tutto ciò premesso,**

**Precisato**, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs.267/2000, **che:**

- il fine che con il contratto si intende perseguire è l'affidamento in appalto della concessione del servizio micronido Marcondirondello c/o un immobile di proprietà comunale;
- il contratto sarà concluso in forma pubblica amministrativa ed avrà ad oggetto la concessione del servizio micronido Marcondirondello c/o un immobile di proprietà comunale di cui sopra, come definito dall'art. 1- del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- la procedura di scelta del contraente avverrà mediante gara ad evidenza pubblica regolata secondo le norme contenute nel bando di gara e nel relativo disciplinare che saranno appositamente predisposti dalla Direzione Finanziaria Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, cosi come previsto dagli artt. 12 e 16 del vigente Regolamento dei contratti, e secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e dallo schema di contratto, anch'esso allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- le clausole ritenute essenziali sotto il profilo normativo e tecnico sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nella Relazione del RUP e nello schema di contratto, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

**Ritenuto** di procedere all'affidamento della concessione del servizio micronido Marcondirondello c/o un immobile di proprietà comunale oggetto dell'appalto, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 01/09/2024, per la durata di tre anni scolastici, fino al 31/07/2027 e secondo la scansione temporale indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto, mediante procedura aperta e con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per garantire la continuità del servizio del micronido Marcondirondello al fine di soddisfare cosi i bisogni manifestati dalle famiglie della comunità di Murano;

**Dato atto che:**

- la Commissione giudicatrice sarà nominata dal Segretario Generale, come previsto dall'art. 17 del vigente Regolamento dei contratti e dallo Statuto del

Comune di Venezia;

- l'Area Economia e Finanza - Gare, Contratti, Centrale Unica Appalti ed Economato provvederà a:
  - la stesura del disciplinare di gara sulla base di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dallo schema di contratto;
  - la gestione della gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- la pubblicità degli atti di gara e l'esito della stessa, ai sensi degli artt. 27, 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e della Delibera ANAC Delibera 263/2023, è garantita dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
- si applicano i principi di cui agli artt. 127 e 128 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- si stabilisce che l'appalto sia aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., selezionata secondo i criteri stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto che:**

- per assicurare l'analisi ottimale delle proposte di gestione delle attività in appalto è necessario fare ricorso al metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuando la seguente ponderazione relativa dei macro-criteri, riferiti ad un punteggio massimo ottenibile di 100 punti:

  a) elementi tecnico-qualitativi: 70/100;

  b) profili economici: 30/100;
- il processo di selezione e di valutazione delle offerte sarà fondato, per l'esame della parte tecnico-qualitativa delle proposte dei concorrenti, su elementi che permettano l'esplicitazione effettiva delle capacità progettuali e gestionali degli offerenti in relazione al servizio in appalto e che si terrà conto dei seguenti elementi essenziali:
  - Progettazione e realizzazione degli interventi;
  - Metodologia e strumenti;
  - Gestione del servizio, organizzazione del personale, monitoraggio e reporting del progetto;
- l'importo a base d'asta di € 500,00.= è stato definito tenendo in considerazione il costo procapite di un bambino frequentante il nido al netto della retta massima versata di € 462,50.=; il prezzo spettante al Concessionario a prescindere dall'aggiudicazione in sede di gara verrà corrisposto fino ad un massimo di € 110.000,00.= (esente IVA) ad anno scolastico;
- a seguito della preliminare valutazione effettuata dalla Stazione Appaltante, non sono rilevabili rischi interferenziali per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza da interferenza;

**Rilevato che:**

- la spesa complessiva presunta per l'appalto della concessione del servizio

risulta essere di € 330.000,00.= (esente IVA – D.P.R. 633/1972, art.10, comma 20) ripartita come segue:

€ 55.000,00.= riferiti al Bilancio di previsione anno 2024;

€ 110.000,00.= riferiti al Bilancio di previsione anno 2025;

€ 110.000,00.= riferiti al Bilancio di previsione anno 2026;

€ 55.000,00.= riferiti al Bilancio di previsione anno 2027;

- i rischi legati alle interferenze sono stati valutati e sono stati considerati pari a zero;

**Preso atto che:**

- l'attività istruttoria è stata svolta da Claudia Bontempelli;
- il Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. è la dott.ssa Sabrina Favretto, che risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 dell'All. I.2;
- non è stato segnalato alcun conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno e dell'All. 1 del PIAO 2024-2026, come da PG 199193/2024;

**Dato atto che** il CIG verrà assegnato in fase di aggiudicazione;

**Dato atto,** inoltre, del rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con D.C. 16/2013 in ordine al controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva,

**DETERMINA**

1) di procedere, per i motivi citati in premessa, all'indizione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione del servizio micronido Marcondirondello c/o immobile di proprietà comunale per il periodo di tre anni scolastici dal 01/09/2024 al 31/07/2027, come meglio specificato in premessa che qui si richiama integralmente;

2) di prevedere che l'affidamento del servizio di cui al punto precedente venga effettuato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., con ponderazione relativa dei criteri di valutazione definita in 70 punti su 100 per i profili tecnico qualitativi ed in 30 punti su 100 per i profili economici come meglio sopra specificati;

3) di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, la Relazione del RUP e lo schema di contratto, entrambi allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante;

4) di prevedere nella documentazione di gara, tra le altre, le seguenti clausole di cui al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.:
   - art. 57, comma 1, che promuove la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario è tenuto a garantire le pari opportunità generazionali, di genere, di inclusione lavorativa per le persone con disabilità e svantaggiate e la stabilità occupazionale del

personale impiegato;

- art. 11 che garantisce l'applicazione del CCNL di settore per tutta la durata del contratto;
- art. 120, commi 10 e 11, che individua la possibilità di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle nuove procedure di gara utili per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto alla prosecuzione della prestazione di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per l'Amministrazione Comunale;

5) di nominare RUP (Responsabile Unico del Progetto) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. la dott.ssa Sabrina Favretto, che risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 dell'All. I.2 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e di adeguate competenze professionali come risultante dal curriculum allegato;

6) che si perverrà all'aggiudicazione della concessione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e fatta salva la verifica della congruità del prezzo e di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

7) di demandare al Settore Gare, Contratti, Centrale Unica Appalti ed Economato la stesura e pubblicazione di bando e disciplinare di gara sulla base di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, dalla Relazione del RUP e dallo schema di contratto;

8) di prenotare allo scopo la somma complessiva di € 330.000,00.= esente IVA così ripartita:

   € 55.000,00.= al capitolo 35003/99 "Altri servizi" azione di spesa SECIGEDI187 - PBAS Gara progetto marcondirondello - codice gestionale 999 "Altri servizi diversi n.a.c" applicata al Bilancio anno 2024 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

   € 110.000,00.= al capitolo 35003/99 "Altri servizi" azione di spesa SECIGEDI187 - PBAS Gara progetto marcondirondello - codice gestionale 999 "Altri servizi diversi n.a.c" che starà a carico del Bilancio di previsione anno 2025;

   € 110.000,00.= al capitolo 35003/99 "Altri servizi" azione di spesa SECIGEDI187 - PBAS Gara progetto marcondirondello - codice gestionale 999 "Altri servizi diversi n.a.c" che starà a carico del Bilancio di previsione anno 2026;

   € 55.000,00.= al capitolo 35003/99 "Altri servizi" azione di spesa SECIGEDI187 - PBAS Gara progetto marcondirondello - codice gestionale 999 "Altri servizi diversi n.a.c" che starà a carico del Bilancio di previsione anno 2027;

9) di dare atto che non sono pervenute dichiarazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'All. 1 del PIAO 2024-2026;

10) di stabilire che alla relativa liquidazione si provveda, con dispositivo dirigenziale su presentazione di regolare fattura elettronica o equipollente, debitamente liquidata dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Venezia;

11) di pubblicare la presente determinazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., come esplicitato nell'allegato 1 del vigente PIAO 2024-2026;

12) di confermare il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con la posizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente Determinazione, così come evidenziato nella nota PG 521135 del 09/11/2016 del Dirigente Settore Contabilità della Spesa e Adempimenti Fiscali;

13) di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

*Il Direttore
- dott. Lulzim Ajazi -

Allegati:

Capitolato Speciale d'Appalto;

Relazione del RUP;

Schema di contratto;

Curriculum RUP.

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del medesimo D.Lgs.

CITTA' DI VENEZIA

Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 875

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;

- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile

Città di Venezia
San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

# STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 11867/2024 del 26/04/2024 - NON ESECUTIVO "SECIGEDI187 - PBAS Gara progetto marcondirondello - Attivazione delle procedure di selezione del con" autorizzazione Proposta di determina 875/2024 del 24/04/2024

La prenotazione di spesa numero 11867/2024 e' PROVVISORIA e cosi' formata:

| | | Prenotato | Impegnato |
|---|---|---|---|
| *Capitolo* | 12011.03.035003099 - ALTRI SERVIZI - **Comp. 2024** | 55.000,00 | 0,00 |
| *Resp. servizio* | SERVIZI EDUCATIVI | | |
| *Siope/P.Fin.* | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | |
| *Tipo Spesa* | 2013 - SECIGEDI187 - PBAS - gara progetto marcondirondello | | |
| *Tipo Finanz.* | 241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI | | |
| *Capitolo* | 12011.03.035003099 - ALTRI SERVIZI - **Comp. 2025** | 110.000,00 | 0,00 |
| *Resp. servizio* | SERVIZI EDUCATIVI | | |
| *Siope/P.Fin.* | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | |
| *Tipo Spesa* | 2013 - SECIGEDI187 - PBAS - gara progetto marcondirondello | | |
| *Tipo Finanz.* | 241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI | | |
| *Capitolo* | 12011.03.035003099 - ALTRI SERVIZI - **Comp. 2026** | 110.000,00 | 0,00 |
| *Resp. servizio* | SERVIZI EDUCATIVI | | |
| *Siope/P.Fin.* | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | |
| *Tipo Spesa* | 2013 - SECIGEDI187 - PBAS - gara progetto marcondirondello | | |
| *Tipo Finanz.* | 241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI | | |
| *Capitolo* | 12011.03.035003099 - ALTRI SERVIZI - **Comp. 2027** | 55.000,00 | 0,00 |
| *Resp. servizio* | SERVIZI EDUCATIVI | | |
| *Siope/P.Fin.* | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | |
| *Tipo Spesa* | 2013 - SECIGEDI187 - PBAS - gara progetto marcondirondello | | |
| *Tipo Finanz.* | 241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI | | |
| | **Totale:** | **330.000,00** | **0,00** |
| | **Disponibilità:** | | **330.000,00** |

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

**12011.03.035003099 a competenza 2024**

| Data | Disponibilità iniziale di bilancio | Variazione della presente prenot. | Totale della presente prenot. | Var. impegni della presente prenot. | Tot. impegni della presente prenot. | Disponibilità della presente prenot. | Disponibilità finale di bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26/04/2024** | 638.447,08 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | **583.447,08** |

**12011.03.035003099 a competenza 2025**

| Data | Disponibilità iniziale di bilancio | Variazione della presente prenot. | Totale della presente prenot. | Var. impegni della presente prenot. | Tot. impegni della presente prenot. | Disponibilità della presente prenot. | Disponibilità finale di bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26/04/2024** | 1.636.769,60 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | **1.526.769,60** |

**12011.03.035003099 a competenza 2026**

| Data | Disponibilità iniziale di bilancio | Variazione della presente prenot. | Totale della presente prenot. | Var. impegni della presente prenot. | Tot. impegni della presente prenot. | Disponibilità della presente prenot. | Disponibilità finale di bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26/04/2024** | 2.177.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | **2.067.000,00** |

**12011.03.035003099 a competenza 2027**

| Data | Disponibilità iniziale di bilancio | Variazione della presente prenot. | Totale della presente prenot. | Var. impegni della presente prenot. | Tot. impegni della presente prenot. | Disponibilità della presente prenot. | Disponibilità finale di bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26/04/2024** | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | **-55.000,00** |

COMUNE DI VENEZIA, lì 26 aprile 2024

# C O M U N E  D I  V E N E Z I A

## AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO, RISORSE UMANE E SERVIZI EDUCATIVI

### DIREZIONE RISORSE UMANE, FORMAZIONE E SERVIZI EDUCATIVI

### SETTORE SERVIZI AUSILIARI EDUCATIVI E SCOLASTICI

# GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO "MICRONIDO" MARCONDIRONDELLO C/O IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI TRE

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**INDICE**

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

ART. 3 - BASE DI GARA E VALORE DELLA CONCESSIONE

ART. 4 - IMMOBILI E ARREDI

ART. 5 - AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO E CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 32/1990

ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART. 7 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

ART. 8 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 10 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

ART. 11 - OBBLIGHI E ONERI DEL CONCESSIONARIO

ART. 12 – PRESTAZIONE DEL CONCESSIONARIO

ART. 13 - INSERIMENTO DI BAMBINI

ART. 14 - REQUISITI DEL PERSONALE

ART. 15 – RAPPORTO NUMERICO EDUCATORI/BAMBINI

ART. 16 - UNITA' DI PERSONALE MINIMO RICHIESTO

ART. 17 - PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

ART. 18 - SERVIZIO DI REFEZIONE

ART. 19 - RESPONSABILE SISTEMA AUTOCONTROLLO

ART. 20 - INTROITI E PAGAMENTI

ART. 21 - REVISIONE PREZZI

ART. 22 - CONTROLLI

ART. 23 - PENALITÀ

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 25 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 26 - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 27 - ASSICURAZIONE E ACCERTAMENTO DANNI

ART. 28 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

ART. 29 - ESECUZIONE IN DANNO

ART. 30 - SPESE DI CONTRATTO

ART. 31 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ART. 32 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

ART. 33 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 34 - PROTOCOLLO LEGALITÀ

ART. 35 – RINVIO

ART. 36 – CONTROVERSIE

ART. 37 - DISPOSIZIONI FINALI

## ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto della concessione la gestione del Servizio di Micronido nell'edificio di proprietà comunale situato in Fondamenta Navagero 26 in Murano Venezia.

Il servizio deve essere gestito in conformità alla L.R. Veneto 32/1990 e alle norme previste nel presente Capitolato.

Il Servizio è destinato a bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, così come definito dall'All. A della D.G.R. del Veneto n. 84 del 16/01/2007, avente ad oggetto "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" – Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali e del "Regolamento dei Servizi per l'infanzia del Comune di Venezia".

Per lo svolgimento del Servizio oggetto dell'appalto, il Comune di Venezia concede, in comodato gratuito, i locali di proprietà comunale ove il Servizio ha sede, corredati di arredi e con alcuni giochi, escluso il materiale di cancelleria e di consumo per le attività ludico didattiche, con spese di ordinaria e di straordinaria manutenzione dell'immobile e degli impianti a carico dell'Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell'art. 57, comma 2), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 51/2021, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" nell'ambito del Piano d'Azione per la Sostenibilità Ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione. Il Comune procederà alle verifiche di cui al medesimo Decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'Appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto Decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico – organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del Contratto di appalto è tenuto a garantire le pari opportunità generazionali, di genere, di inclusione lavorativa per le persone con disabilità e svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, come previsto dall'art. 57, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e l'applicazione del CCNL di settore di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
Gli operatori economici concorrenti dovranno presentare un progetto di assorbimento del personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, finalizzato a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale di cui sopra, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). **La mancata presentazione del progetto equivale a mancata accettazione della <u>clausola sociale</u> con**

**conseguente esclusione dalla gara.**

## Caratteristiche tecniche del servizio

**Utenti e Capacità Ricettiva.**

Utenti:

bambini di età superiore ai 3 mesi fino ai 3 anni d'età.

Capacità ricettiva:

n. 22 posti.

**Articolazione dell'orario del servizio:**

Apertura del servizio:

indicativamente dalle ore 7:30/8:00 alle ore 16:30/17:00 dal lunedì al venerdì.

Calendario scolastico:

- il servizio è aperto all'utenza dalla seconda settimana di settembre fino al 30 giugno, con le interruzioni di Natale e Pasqua che seguono il calendario scolastico regionale.
- Nel mese di luglio il servizio estivo, qualora fosse richiesto, verrà garantito.
- Nel mese di agosto il servizio rimane chiuso.

Attività:

- la prima settimana di settembre dovrà essere dedicata alle attività necessarie per l'avvio dei servizio (es. formazione del personale, progettazione didattica, preparazione e pulizia dei locali).

**Rapporto numerico educatori/bambini:**

- Il rapporto numerico educatori/bambini in relazione alla frequenza massima (come previsto dall'Allegato A del D.G.R. 84/2007) è il seguente:
  - n. 1 educatore ogni n. 6 bambini, di età inferiore ai 12 mesi;
  - n. 1 educatore ogni n. 8 bambini, di età superiore ai 12 mesi.

**Principali riferimenti normativi:**

- L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e delibere applicative (fra cui la D.G.R. 84/2007 - Allegato A);
- L.R. 32/1990 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi";
- Regolamento per gli Asili Nido del Comune di Venezia;
- i criteri generali contenuti nella Carta dei Servizi del Comune di Venezia.

È possibile per i concorrenti, acquisire informazioni sulla collocazione geografica, l'organizzazione degli spazi e del servizio, nonché visionare foto degli ambienti sul sito internet istituzionale del Comune di Venezia dal banner Portale Scuole e all'indirizzo http://scuole.comune.venezia.it alla voce Asili Nido.

E' inoltre possibile per i concorrenti, al fine di perfezionare la proposta, effettuare un sopralluogo negli ambienti in cui si svolgerà il servizio, previo

accordo con gli uffici del Servizio Sportello per le Scuole da contattare al numero telefonico 041/2749040 o tramite mail servizigeneraliscuoleterraferma@comune.venezia.it

Il sopralluogo si terrà alla presenza del singolo richiedente e del Referente del Comune incaricato.

La partecipazione alla gara implica, di per sé, accettazione di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato e nella Lettera Invito/Disciplinare di gara.

## ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in tre anni educativi a decorrere da 01/09/2024 con scadenza 30/07/2027.

Ai sensi dell'art. 120, commi 10 e 11, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. si prevede un'opzione di proroga del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle nuove procedure di gara utili per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto alla prosecuzione della prestazione di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per l'Amministrazione Comunale.

## ART. 3 - BASE DI GARA E VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo presunto della concessione ammonta ad € 594.000,00.=.

Detto importo è dato dal valore presunto dei ricavi per tutto il periodo dell'affidamento (11 mesi per 3 anni educativi) del Servizio di Micronido (rette e contributo).

Il Concessionario acquisirà direttamente gli introiti delle rette come specificato all'art. 20 del presente Capitolato.

Il Comune, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, corrisponderà al Concessionario, ad integrazione di quanto incassato dalle rette per ciascun bambino effettivamente frequentante, un prezzo mensile per la frequenza a tempo pieno, pari a € 500,00.= (esente IVA), che viene posto a base di gara.

Il prezzo spettante al Concessionario, a prescindere dall'aggiudicazione in sede di gara, verrà corrisposto fino ad un massimo di € 110.000,00.= (esente IVA) ad anno scolastico.

Il prezzo di € 500,00.= (esente IVA) mensile a bambino, per frequenza a tempo pieno, posto a base di gara è stato calcolato tenendo in considerazione il costo procapite mensile di un bambino frequentante il nido al netto della retta massima versata di € 462,50.= (esente IVA).

Per ogni bambino frequentante part-time il Comune corrisponderà al Concessionario il prezzo aggiudicato ridotto del 30%.

Per ogni bambino portatore di handicap, debitamente certificato, il Comune corrisponderà al Concessionario il prezzo aggiudicato aumentato del 100%.

Il sostegno del Comune è finalizzato a contenere la retta a carico dell'utente finale che non dovrà essere superiore a quella massima stabilita dal Comune per servizi analoghi.

Il Concessionario per ragioni attinenti all'interesse generale, deve praticare «prezzi sociali» e riceve pertanto a questo titolo una compensazione da parte dell'Amministrazione.

Tale partecipazione dell'Amministrazione al costo di funzionamento non solleva il Concessionario dal rischio di gestione.

## ART. 4 - IMMOBILI E ARREDI

Il Comune concede in uso gratuito al Concessionario per tutta la durata della concessione i locali, gli impianti, le attrezzature, gli arredi e i materiali già esistenti presso la struttura e necessari al funzionamento del Micronido.

Di tutto il complesso di locali, impianti, attrezzature, arredi e materiali vari compresi nell'inventario, il Concessionario deve farne un uso esclusivamente per il servizio oggetto dell'appalto.

L'inventario analitico, descrittivo dello stato di conservazione dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi, verrà redatto in contraddittorio tra le parti prima dell'inizio del servizio.

Eventuali integrazioni di attrezzature ed arredi che si rendessero necessarie successivamente, nel periodo di durata della concessione, sono a totale carico del Concessionario e devono essere certificate come da norme vigenti.

In qualunque momento, su richiesta del Comune, le parti provvedono alla verifica dell'esistenza e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'obbligo, per il Concessionario, di provvedere alla necessaria sostituzione del materiale oggetto di usura, danneggiamento o furti entro i 60 giorni successivi al riscontro.

Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte del Concessionario, il Comune provvederà al reintegro del materiale necessario dandone comunicazione ed addebitando al Concessionario un importo pari alla spesa sostenuta.

Al termine della gestione, il Concessionario è tenuto a riconsegnare i locali, gli impianti, gli arredi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. A seguito di sopralluogo congiunto tra il Concessionario e il Comune, verrà redatto apposito verbale di riconsegna che verifica la consistenza dell'inventario e da entrambe controfirmato.

Gli eventuali danni ai beni mobili e immobili e gli eventuali ammanchi dei beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine, il Comune avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

È, inoltre, vietato al Concessionario di apportare qualsiasi modifica o innovazione ai locali, alle attrezzature, agli arredi, senza esplicita autorizzazione da parte del Comune.

È vietato l'uso dei locali, delle attrezzature e degli arredi per attività che non rientrino nell'ambito della gestione del servizio stesso come descritto nel presente Capitolato.

Il Comune, in qualunque momento, potrà ispezionare i locali e chiedere al Concessionario di adottare tutti quei provvedimenti che il concedente stesso riterrà opportuni per il mantenimento del buono stato manutentivo della struttura, per un migliore servizio agli utenti e per una corretta osservanza degli obblighi contrattuali.

## ART. 5 – AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO E CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 32/1990

Il Micronido comunale viene consegnato in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale previsti dalla L.R. 22/2002 e suoi decreti attuativi.

E' cura del Concessionario mantenere inalterati in via continuativa i requisiti che hanno dato accesso al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale, fatti salvi gli elementi e requisiti che spettino all'esclusiva competenza del Comune.

Resta in capo al Comune la responsabilità per quanto attiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale; il Concessionario si impegna a mantenere la struttura a norma di legge per le finalità di cui alla presente concessione e a collaborare affinché si conservi la qualità del servizio ai livelli attuali.

Il Comune è legittimato ad accertare in qualunque momento il rispetto di tali prescrizioni, anche al di là dei compiti ispettivi affidati all'Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima e alla Regione Veneto.

Resta in capo al Comune, inoltre, la presentazione della scheda di rilevazione attività dei servizi prima infanzia a gestione ordinaria richiesta annualmente dalla Regione del Veneto ai sensi della L.R. 32/1990; il Concessionario dovrà fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.

Il contributo regionale assegnato per tale servizio verrà introitato dal Comune.

## ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla gara è riservata agli Operatori Economici che:

- siano in possesso dei requisiti di legge di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e della L. 68/99;
- operino in assenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
- non si trovino nelle condizioni di esclusioni previste dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- siano iscritti nel Registro delle Imprese, per idonea attività, istituito presso la competente Camera di Commercio ovvero nel registro commerciale dello Stato di appartenenza, per ditte con sede in altri Stati membri;

se Società Cooperativa o Consorzio, iscrizione nell'apposito Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive e/o negli appositi Albi Regionali in conformità con la natura giuridica dei soggetti; In caso di consorzio o RTI (Raggruppamento temporaneo di Imprese), si richiama la disciplina di cui all'art. 68 del Codice dei Contratti Pubblici, pertanto se ne ammette la partecipazione seppur non ancora costituiti. L'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata e, in caso di revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante;

- siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC);
- rispettino le norme contrattuali di settore per il personale dipendente e/o soci lavoratori, con particolare riferimento ai minimi contrattuali;
- garantiscano la qualità del servizio e l'economicità di gestione;
- non si trovino sottoposte a procedure concorsuali o fallimentari;
- siano registrati al servizio FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) attraverso la Banca dati ANAC, secondo la Delibera 464/2022 dell'ANAC, in attuazione dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- dimostrino almeno tre anni di esperienza nella di gestione di servizi educativi analoghi (0-3 anni) e/o asilo nido e/o micronido da attuarsi mediante la presentazione di un elenco aggiornato di servizi prestati negli ultimi tre anni con le date, i destinatari e l'indicazione degli importi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, gli stessi devono essere comprovati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di privati, gli stessi devono essere comprovati da dichiarazione di questi ultimi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

## ART. 7 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La relazione contenente l'Offerta Tecnica dovrà essere suddivisa in capitoli corrispondenti ai singoli criteri, ogni capitolo poi dovrà essere articolato in sottocapitoli ognuno per ciascun sotto criterio. Complessivamente, la relazione dovrà consistere al massimo in 30 facciate formato A4, carattere non inferiore a 11, a interlinea singola. Sono esclusi dal conteggio eventuali copertine di rilegatura e l'indice. Le eventuali pagine eccedenti della relazione non saranno oggetto di valutazione.

Per l'attribuzione dei punteggi ai singoli parametri dell'offerta tecnica la Commissione Giudicatrice assegna un coefficiente compreso tra 0 e 1 a suo insindacabile giudizio, sulla base di riscontri documentali e/o obiettivi.

Il coefficiente è pari a zero (0) in corrispondenza della prestazione minima offerta. Il coefficiente è pari a uno (1) in corrispondenza della prestazione massima offerta.
A ogni coefficiente corrisponde la seguente valutazione che viene espressa dalla Commissione, come indicato nella Lettera Invito/Disciplinare di gara:

| GIUDIZIO SINTETICO | COEFFICIENTE |
|---|---|
| ECCELLENTE | 1,0 |
| OTTIMO | 0,9 |
| BUONO | 0,8 |
| ADEGUATO | 0,6 |
| PARZIALMENTE ADEGUATO | 0,5 |
| SCARSO | 0,2 |
| INADEGUATO | 0,0 |

## ART. 8 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

Un'apposita Commissione, nominata dal Segretario Generale, come previsto dallo Statuto del Comune di Venezia, secondo quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., esaminerà le offerte valutando:

- la qualità del servizio di cui all'offerta tecnica in base agli elementi di cui alla parte A "OFFERTA TECNICA". Se il concorrente non raggiungerà almeno il 70% del punteggio riservato alla stessa, cioè non gli saranno attribuiti almeno 49 punti dei 70 previsti, sarà escluso dal procedimento di aggiudicazione e la sua offerta economica non sarà valutata. Solo i concorrenti che avranno raggiunto il punteggio minimo potranno pertanto partecipare alla fase di gara dove saranno attribuiti i punteggi relativi all'offerta economica;
- il prezzo mensile per ciascun bambino effettivamente frequentante il micronido di cui all'offerta economica in base al criterio di cui all'art. 3 del Capitolato speciale di Appalto.

## ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

La presente concessione non può essere ceduta, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre al risarcimento di eventuali danni e

delle spese.

## ART. 10 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune, per l'attuazione del servizio in concessione, mette a disposizione:

1) i locali di proprietà comunale siti in Fondamenta Navagero 26 a Murano Venezia;
2) le attrezzature e gli arredi presenti.

Sono a carico del Comune:

1) gli oneri relativi alle spese per l'ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile e degli impianti, gli oneri relativi alle spese per l'ordinaria e straordinaria manutenzione dello scoperto di pertinenza dell'immobile, nonché le spese per le utenze, escluse quelle telefoniche;
2) la copertura assicurativa per incendio ed eventi speciali dell'immobile e dei beni mobili comunali;

Sono altresì riservati al Comune:

1) la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;
2) la richiesta annuale del contributo regionale.

## ART. 11 - OBBLIGHI E ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propria.

Il Concessionario, in ogni caso, manterrà indenne il Comune da qualsivoglia danno diretto od indiretto che potesse comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto della presente concessione, sollevando con ciò il Comune stesso ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.

Il Concessionario deve garantire la funzionalità della struttura comunale ed assicurare il servizio provvedendo:

- alla gestione del micronido secondo quanto previsto dal presente Capitolato, dal progetto educativo presentato e secondo le eventuali indicazioni operative che potranno essere fornite dal Comune;
- alla promozione del servizio, attraverso la realizzazione e la stampa di materiale promozionale;
- alla fornitura dei prodotti specifici per la cura e l'igiene personale dei bambini, compresi i materiali di pronto soccorso;
- alla custodia, alla cura e alla pulizia degli ambienti con idonei materiali di detergenza e sanificazione;
- al servizio di refezione degli utenti, secondo le tabelle dietetiche ed il programma alimentare appositamente predisposti dal Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell'Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima attenendosi rigorosamente alle norme stabilite dalle procedure HACCP di cui al D.Lgs. 155/97;

- alla fornitura dei materiali di pulizia dei locali e dei servizi, nonché dei prodotti vari per il funzionamento delle attrezzature di cucina e di lavanderia e di quanto necessario per il funzionamento del servizio a norma di legge;
- alla fornitura del materiale ludico e didattico di uso corrente (es.: giocattoli, libri, colori, materiali per manipolazione, cancelleria); tale materiale deve avere il marchio CE ed essere conforme alle norme vigenti sulla sicurezza dei giocattoli;
- alla manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature fornite dal Comune;
- alla fornitura di eventuali arredi ed attrezzature ad integrazione/sostituzione di quelli già concessi in uso dal Comune aventi le medesime caratteristiche tecniche che rispondano alle attuali normative dandone preventiva comunicazione, ai fini del nulla osta, agli uffici preposti;
- ad assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del Micronido sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo, in particolare, il Concessionario deve:
    1. rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile a ciascun settore;
    2. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. 68/1999;
    3. osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nonché ottemperare alle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza sul lavoro;
    4. rispondere direttamente dei danni causati alle persone e alle cose provocati nell'espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa. Il concessionario pertanto è tenuto a stipulare, con primaria compagnia assicurativa, apposite polizze assicurative, per l'intera durata della concessione, relativa ai rischi di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT e RCO) per la copertura di possibili danni, prevedendo tra le condizioni anche la copertura dei rischi derivanti dalla somministrazione dei pasti.

Tali polizze devono prevedere la rifusione anche dei danni che possano derivare ai bambini per negligenza e per responsabilità del personale operante nella struttura.

Sono comunque a carico del Concessionario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione dei servizi:

1. attenersi per la somministrazione dei pasti alle procedure HACCP di cui al D.Lgs. 155/97;
2. garantire un corretto scambio informativo e relazionale tra il personale operante e le famiglie dei minori, garantendo la sicurezza delle informazioni riferite ai bambini utenti ed ai loro familiari;
3. garantire, in caso di sciopero del personale, i contingenti minimi ai sensi della vigente normativa in materia di servizi pubblici essenziali.

Sono a carico del Concessionario i costi del personale e degli indumenti di lavoro del personale di cucina, delle forniture, di quanto indicato nel presente articolo.

In ogni caso, nei confronti del Comune il soggetto Concessionario è sempre l'unico responsabile della gestione e del rispetto dei vincoli contrattuali.

## ART. 12 – PRESTAZIONE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a proprio carico e con proprio personale, fatto salvo quanto specificato nel precedente articolo, a provvedere al funzionamento ininterrotto del servizio con l'organizzazione delle attività previste dal proprio Progetto, assumendo tutti i costi relativi:

- al personale necessario per la gestione del servizio, incluse le ore per l'attività di formazione;
- all'iscrizione degli utenti del servizio;
- alla stesura della relativa graduatoria;
- alla riscossione delle rette di frequenza;
- al costo per la fornitura dei pasti i quali dovranno essere preparati in conformità alla normativa vigente in materia nonché in base alle tabelle dietetiche fissate dall' U.L.S.S. competente;
- alle spese di assicurazione;
- alla custodia, cura e pulizia degli ambienti con idonei materiali di detergenza e sanificazione;
- alla fornitura di materiali di consumo per l'organizzazione delle attività didattiche;
- a ogni altra spesa ritenuta idonea alla realizzazione degli interventi previsti nel Progetto*;*
- alla manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature fornite dal Comune.

Il Concessionario si impegna inoltre a provvedere a:

- stesura del piano di evacuazione e del piano di emergenza relativamente ai locali concessi dal Comune; una copia del piano di evacuazione e del piano di emergenza devono essere consegnate al Comune.

Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni previste da:

- D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di gestore diretto dei servizi, comunicando al Comune il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- D.Lgs. 151/2001 in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità;
- ogni altra normativa generale o di settore nel tempo applicabile al rapporto.

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto, è tenuto a osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013, come da ultimo modificato con D.P.R. 81/2023 e dal Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia, approvato con D.G. 314/2018 e con modifiche intervenute per effetto della D.G. 78/2023. A tal fine, l'Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario copia dei suddetti Codici di comportamento. Il soggetto affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e, su richiesta, a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi previsti di cui ai Codici di Comportamento succitati può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al soggetto affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Il Concessionario dovrà garantire la riservatezza riguardo ai dati personali degli utenti e alle notizie relative al servizio. Il personale impiegato dovrà costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell'etica professionale.

Il Concessionario è tenuto a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal Regolamento UE 2016/679. Il trattamento potrà riguardare anche dati particolari riferiti agli utenti del servizio. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dalla normativa in esso richiamata. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi, il Concessionario adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la presente Amministrazione indica come contratto collettivo nazionale da applicarsi preferibilmente il CCNL SETTORI FORMAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ASILI NIDO, per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell'infanzia, asili nido.
A ogni modo, come da comma 3 del su citato articolo, l'operatore economico può applicare anche CCNL alternativo; in tal caso, unitamente all'offerta, dovrà presentare autodichiarazione con cui confermerà che il CCNL applicato prevede le medesime garanzie di quello sopra raccomandato.

In ogni caso, sia che si applichi il CCNL raccomandato sia che si applichi CCNL alternativo, l'operatore economico dovrà altresì produrre dichiarazione con cui si impegna ad applicare il CCNL indicato per tutta la durata del contratto.

## ART. 13 - INSERIMENTO DI BAMBINI

Il Concessionario deve consentire l'accesso indistintamente a tutti i bambini di età prevista dalle disposizioni normative in vigore, senza distinzione di sesso, cultura, etnia, censo, razza, lingua, religione e di condizioni personali e sociali, le cui famiglie accettino il progetto educativo fino ad esaurimento dei posti disponibili.

## ART. 14 – REQUISITI DEL PERSONALE

Il personale impiegato dall'impresa dovrà aver compiuto il 18° anno di età ed avere i seguenti requisiti:

**a) personale per il coordinamento pedagogico:**

- Diploma di laurea vecchio ordinamento in pedagogia o scienze dell'educazione ovvero Laurea Specialistica D.M. 509/99 in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi (56/S) o Laurea Specialistica in Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (65/S) o Laurea Specialistica in Scienze Pedagogiche (87/S) ovvero Laurea Magistrale D.M. 270/04 in Programmazione e gestione dei servizi educativi (LM50) o Laurea Magistrale in Scienze dell'educazione degli adulti e della Formazione continua (LM57) o Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM85) o Laurea Magistrale in Teorie e Metodologie dell'e-Learning e della Media Education (LM93);
- titolo di studio equiparato ai precedenti;

**b) personale con funzione educativa:**

- laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. (D.Lgs. 65/2017);
- laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19, pur in assenza dell'indirizzo specifico di educatore per i servizi educavi per l'infanzia di cui al DM 378 del 2018, titolo di laurea quinquennale a ciclo unico di scienze della formazione primaria (LM 85 bis), pur in assenza del corso di specializzazione, per complessivi 60 CFU di cui al DM 378 del 2018 conseguiti entro l'ultima sessione per le prove finali dell'anno accademico 2018/2019 (luglio 2020);
- titoli di studio previsti dall'art. 15 della L.R. n. 32 del 23/04/1990, così come modificato dall'art. 1 della L.R. 14/2005: diploma di laurea in scienze della formazione primaria o quello in scienze dell'educazione o diploma di laurea idoneo allo svolgimento dell'attività socio-psico-pedagogica conseguiti entro l'anno scolastico 2018/2019; diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d'infanzia o di assistente per l'infanzia o di dirigente di comunità, o comunque diploma di scuola media superiore, idoneo allo svolgimento dell'attività socio-psico-pedagogica, conseguiti entro l'anno scolastico 2018/2019, unitamente a un qualsiasi diploma di laurea;

- titoli di studio previsti dall'Allegato A "standard relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale dei servizi sociali e di alcuni servizi socio-sanitari della Regione Veneto (complemento di attuazione della L.R. n. 22 del 16/08/2002)" della D.G.R. n. 84 del 16/01/2007 e dalla D.G.R. n. 2179 del 13/12/2011: laurea in scienze della formazione primaria e/o in scienze dell'educazione con indirizzo nido e/o scuola dell'infanzia, laurea di insegnante o educatore della prima infanzia conseguiti entro l'anno scolastico 2018/2019; diploma di dirigente di comunità, diploma dell'Istituto tecnico per i servizi sociali – indirizzo esperto in attività ludico-espressive – idoneo allo svolgimento dell'attività psico-pedagogica, diploma di insegnante o educatore della prima infanzia conseguiti entro l'anno scolastico 2018/2019 unitamente a un qualsiasi diploma di laurea;
- titolo di studio equiparato ai precedenti;

**c) personale esecutore scolastico** (area degli operatori esperti (ex categoria B) del C.C.N.L. vigente relativo al personale del Comparto Funzioni locali):

deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

c1) diploma triennale scuola secondaria superiore o diploma scuola secondaria superiore;

c2) attestazione documentata di esperienze lavorative nel settore negli ultimi 5 anni;

c3) titolo di studio equiparato ai precedenti;

***d)*** **collaboratore ai servizi di cucina** (area degli operatori esperti (ex categoria B) **del C.C.N.L. vigente relativo al personale del Comparto Funzioni locali):**

deve essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'Allegato A) Delibera di giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007 che si riportano di seguito:

1. diploma di qualifica professionale triennale per "operatore dei servizi della ristorazione" ovvero diploma di qualifica regionale triennale in operatore della ristorazione;
2. diploma di maturità quinquennale in "Tecnico dei Servizi della Ristorazione" ante D.M. 10/2015 ovvero diploma di maturità quinquennale di Istituto Professionale Settore Servizi indirizzo "Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera" nell'articolazione "Enogastronomia" (previsto dal D.M. 10/2015);
3. attestazione documentata di esperienze lavorative nel settore negli ultimi 5 anni.

## ART.15 - RAPPORTO NUMERICO EDUCATORI/BAMBINI

Il rapporto numerico educatori/bambini in relazione alla frequenza massima (come previsto dall'Allegato A del D.G.R 84/2007) è il seguente:

- n. 1 educatore ogni n. 6 bambini, di età inferiore ai 12 mesi
- n. 1 educatore ogni n. 8 bambini, di età superiore ai 12 mesi

## ART. 16 - UNITA' DI PERSONALE MINIMO RICHIESTO

Per lo svolgimento del servizio oggetto della concessione il Concessionario dovrà garantire il personale di seguito specificato:

**a) coordinamento pedagogico:**

per il coordinamento psicopedagogico deve essere prevista n. 1 unità di personale per complessive n. 60 ore annuali suddivise in almeno 20 ore per collegi con il personale, 6 ore per riunione con genitori, restanti ore per supervisionare attività educativa, colloqui con i genitori, osservazione bambini con particolari bisogni e altre mansioni d'ufficio;

**b) personale educatore:**

devono essere impiegati almeno n. 3 educatori, ogni educatore dovrà articolare il turno di lavoro per un totale di n. 30 ore settimanali di docenza e n. 80 ore annuali di non docenza per collegi, formazione, stesura progettazione, colloqui e incontri con i genitori, osservazioni, verifiche del progetto e dell'azione educativa, cura degli spazi educativi e del materiale;

**c) personale esecutore scolastico**

devono essere impiegati n. 2 operatori ausiliari, ogni operatore ausiliario dovrà articolare il turno di lavoro per un totale di n. 25 ore settimanali;

**d) collaboratore ai servizi di cucina**

deve essere impiegato n. 1 addetto alla cucina per un totale di n. 25 ore settimanali.

## ART. 17 – PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

Il Concessionario, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore a livello nazionale, regionale e comunale o che possano essere eventualmente emanate durante il corso dell'affidamento, comprese le norme regolamentanti l'igiene e comunque aventi attinenza con i servizi oggetto dell'affidamento.

## ART. 18 - SERVIZIO DI REFEZIONE

La produzione dei pasti, deve rispettare le norme stabilite dal DM n. 65 del 10/03/2020, pubblicato nella G.U. n. 90 del 04/04/2020, "Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari".

## ART. 19 – RESPONSABILE SISTEMA AUTOCONTROLLO

In base a quanto previsto dal D.Lgs. 155/1997 e alla vigente normativa in materia igienico sanitaria, il Concessionario deve individuare e nominare formalmente il responsabile del sistema di autocontrollo per il Micronido comunale, comunicando il nominativo al Comune entro venti giorni dall'atto di concessione.

Tale figura sarà responsabile dell'applicazione del piano di autocontrollo redatto dal Concessionario e risponderà in caso di carenze igieniche e gestionali che si dovessero riscontrare.

Il Concessionario dovrà provvedere alla formazione professionale e all'aggiornamento del personale adibito alla preparazione e distribuzione dei pasti.

## ART. 20 – INTROITI E PAGAMENTI

Il Concessionario determina le rette del micronido in base alle previsioni di equilibrio economico/finanziario connesso alla gestione, riscuotendo direttamente dagli utenti le rette per i servizi offerti.

Per il servizio micronido il Concessionario si obbliga a praticare, per i bambini una retta non superiore alla retta massima applicata dal Comune di Venezia nel servizio asili nido pari a € 462,50.=.

Il Comune provvederà ad erogare al Concessionario il corrispettivo mensile per ogni bambino frequentante a tempo pieno stabilito in sede di aggiudicazione.

Per ogni bambino frequentante part-time, il Comune corrisponderà al Concessionario il prezzo aggiudicato ridotto del 30%.

Per ogni bambino portatore di handicap, debitamente certificato, il Comune corrisponderà al Concessionario il prezzo aggiudicato aumentato del 100%.

Il prezzo complessivo spettante al concessionario a prescindere dall'aggiudicazione in sede di gara verrà corrisposto fino ad un massimo di € 110.000,00.= (esente IVA, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72) ad anno scolastico.

Le quote saranno versate mensilmente su presentazione di una notula contenente l'elenco degli iscritti del mese di riferimento.

Il pagamento, subordinato alla preventiva verifica della regolarità contributiva che sarà effettuata d'ufficio dalla Stazione appaltante, sarà disposto con provvedimento del Dirigente Responsabile entro il termine massimo di 60 gg. dalla data di ricevimento di regolare richiesta.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico del Concessionario aggiudicatario e quant'altro dallo stesso dovuto ai sensi dell'art. 23 del presente Capitolato.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune di Venezia tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie ecc. necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta.

## ART. 21 - REVISIONE PREZZI

Richiamato il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., si introduce la clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. che comunque potrà operare solo nei seguenti termini:

- la clausola non apporta modifiche che potranno alterare la natura generale della concessione;
- la clausola potrà attivarsi solo al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5%

dell'importo complessivo e operano nella misura del 80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire;

- la clausola potrà applicarsi solo a partire dalla conclusione del primo anno di esecuzione del contratto.

Il RUP, ai fini della revisione dei prezzi, conduce apposita istruttoria al fine di verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (a esempio FOI, IPCA), prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, il RUP si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

## ART. 22 - CONTROLLI

L'Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli sul servizio con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza. In particolare potranno essere effettuati controlli per accertare il rispetto degli orari, i rapporti educatori/bambini, l'igiene dei locali.

Il Concessionario dovrà pertanto consentire l'accesso del personale a ciò preposto.

L'Amministrazione Comunale potrà assistere agli incontri formativi organizzati dal Concessionario. L'Amministrazione inoltre potrà procedere alla verifica del rispetto delle norme amministrative contenute nel presente Capitolato.

## ART. 23 – PENALITÀ

Il Concessionario, nell'esecuzione del servizio contemplato nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di seguire tutte le disposizioni di Legge e dei Regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non attenda a tali obblighi, ovvero nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali e del presente capitolato che non comportino la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 24 del presente Capitolato, il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale di entità variabile da un minimo di € 200,00.= ad un massimo di € 1.000,00.= per ogni singola infrazione in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidività, come di seguito meglio specificato.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere all'applicazione delle seguenti penalità, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Concessionario commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ (0,3 per mille) e l'1‰ (un per mille) dell'ammontare netto contrattuale,

da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica della contestazione.

Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate al Concessionario in via amministrativa.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, in luogo della penalità potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Si riporta di seguito l'elenco delle violazioni più significative con la relativa sanzione:

a) mancato adempimento delle disposizioni del D.Lgs. 39/2014: Euro 200,00.=;
b) mancata comunicazione al Comune di interruzione del servizio in caso di sciopero delle categorie: Euro 300,00.=;
c) modifiche o innovazioni ai locali dati in concessione senza il nulla osta da parte del Comune: Euro 500,00.=;
g) numero di personale e/o monte ore inferiore ai parametri presentati in sede di gara: Euro 600,00.=;
h) utilizzo dei locali dati in concessione, nonché delle attrezzature e degli arredi, per attività non previste dal progetto o per le quali non sia stata data preventiva autorizzazione da parte del Comune: Euro 1.000,00.=.

Le inadempienze sopra descritte non impediscono al Comune di esercitare il diritto sanzionatorio in casi non espressamente compresi nello stesso elenco ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

In caso di recidiva, la seconda penalità comminata al concessionario per la medesima inadempienza commessa sarà di importo doppio rispetto al dovuto, la terza di importo triplo e così via.

Dopo la comminazione di n. 5 (cinque) penalità relative alla medesima inadempienza, il Comune potrà dare luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

## ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dal presente Capitolato, qualora il Comune ravvisi l'opportunità della diminuzione o soppressione parziale/totale del servizio contemplato dal presente Capitolato, per interventi legislativi o amministrativi o per cause di forza maggiore, si può dare luogo alla risoluzione parziale o totale del contratto.

E' facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra impresa trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

a) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Concessionario della gestione del servizio, salvo che per motivi di forza maggiore non dipesi dalla volontà della stessa;
b) quando il concessionario si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento;
c) quando il Concessionario mantenga un comportamento abitualmente scorretto nei confronti del Comune per il quale siano state comminate ripetute penalità per violazione dei patti contrattuali o delle disposizioni di legge o regolamenti relativi ai servizi, formalmente sanzionate dal comune con l'applicazione di almeno n. 10 (dieci) penalità di qualsiasi importo;
e) qualora il Concessionario, con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del codice civile;
f) qualora il Concessionario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;
g) quando il Concessionario ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
h) frequente violazione degli orari per quanto attiene l'inizio e la fine del servizio;
i) negli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato.

Nell'ipotesi di risoluzione di diritto del Contratto, il Concessionario è tenuto a lasciare liberi i locali e riconsegnare attrezzature ed arredi nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il deterioramento d'uso, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell'atto di disdetta con il quale il Comune comunica di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Sino alla scadenza del termine indicato, il Concessionario è tenuto ad erogare regolarmente il servizio.

In caso di mancato rilascio entro la data fissata, il Comune provvederà a sospendere il pagamento di qualsiasi compenso dovuto al Concessionario e provvederà all'applicazione di una penale di € 500,00.= per ogni giorno di ritardo fino all'effettivo rilascio.

Nei casi previsti dal presente articolo, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

E' comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di chiedere al Concessionario la corresponsione dell'importo delle penali previste all'art. 23 del presente Capitolato.

## ART. 25 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non può essere sospeso o abbandonato, pena l'integrazione del

reato di cui all'art. 331 del C.p.: in caso di sospensione o abbandono anche parziale dello stesso, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi al Concessionario per l'esecuzione d'ufficio, rivalendosi per le relative spese sulla stessa oltre ad applicare le penali previste, ai sensi dell'ex art. 126 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

In caso di sciopero indetto dalle sigle sindacali di settore, il Concessionario dovrà darne comunicazione al Comune con anticipo di almeno cinque (5) giorni o comunque non appena ne abbia conoscenza. Nulla è dovuto al Concessionario in caso di sciopero del proprio personale.

Le interruzioni totali dei servizi per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, purché la sospensione/interruzione del servizio sia comunicata tempestivamente alla controparte. In tale ipotesi, il Concessionario si impegnerà comunque a definire con il Comune soluzioni temporanee volte a limitare al minimo il disagio per gli utenti, nonché ad adoperarsi – per quanto di sua competenza – per il tempestivo ripristino del servizio.

## ART. 26 - CAUZIONI E GARANZIE

Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno costituire cauzione provvisoria pari al 1%, considerando il grado di rischio non particolarmente elevato connesso al contratto, dell'importo a base di gara, indicato al precedente art. 2.

Si noti che l'importo della cauzione provvisoria è ridotta del 30% qualora l'operatore economico esibisca la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, rilasciata da organismi accreditati.

La cauzione provvisoria sarà trattenuta all'aggiudicatario a garanzia degli obblighi di stipulazione del contratto e sarà svincolata nei confronti delle ditte non aggiudicatarie all'atto della comunicazione dell'esito di gara e comunque al giungere della naturale scadenza, fermo restando la possibilità che la stazione appaltante chieda la proroga della scadenza stessa.

A norma dell'art. 117, comma 1, del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. l'impresa aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva pari al 2% dell'importo del contratto con le forme e i contenuti previste dal sopra citato articolo.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della presente manifestazione, del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore e qualora l'impresa aggiudicataria intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa.

Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Comune può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

## ART. 27 – ASSICURAZIONE E ACCERTAMENTO DANNI

Il Concessionario manleva e tiene indenne il Comune da qualsiasi responsabilità verso terzi conseguente all'espletamento del servizio. Tiene indenne altresì degli eventuali danni causati al Comune per fatti connessi all'espletamento del servizio per i quali il Comune sia chiamato a qualsiasi titolo a rispondere.

L'accertamento dei danni al Comune sarà effettuato dal medesimo alla presenza del Responsabile identificato dal Concessionario, previamente avvertito in modo tale da consentire al concessionario stesso di esprimere la propria valutazione. Qualora il Concessionario non partecipi all'accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto al Comune.

Qualora il Concessionario non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

A tale riguardo, il Concessionario deve presentare, all'atto della stipulazione del contratto, pena la revoca della concessione, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, prevedendo un massimale di almeno € 5.000.000,00.= (cinquemilioni/00) per sinistro, **precisando nella polizza che i bambini sono terzi tra di loro.**

## ART. 28 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora il Concessionario non intenda accettare l'assegnazione della concessione non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Comune.

## ART. 29 - ESECUZIONE IN DANNO

Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 11, qualora il Concessionario si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, il Comune avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi maggiori costi al Concessionario.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

## ART. 30 – SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

## ART. 31 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- Le parti danno atto che si è provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso;
- le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure;
- la stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it

## ART. 32 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

Il Concessionario è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Non si individuano rischi da interferenza. Il Concessionario è tenuto a comunicare il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

## ART. 33 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto per l'affidamento del servizio,

nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. il Concessionario, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 gg. dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. il concessionario si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 gg. dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC mail, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

Il Concessionario si impegna a far sì che, nelle fatture o nei documenti equipollenti emessi nei confronti del Comune per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso fra quelli indicati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

## ART. 34 - PROTOCOLLO LEGALITÀ

L'impresa affidataria accetta il "Protocollo di legalità" sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, scaricabile dal sito internet al link: www.comune.venezia.it/node/583

## ART. 35 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile, dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dai Regolamenti Comunali e a quant'altro a norma di legge applicabile.

## ART. 36 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie tra l'Amministrazione e il Concessionario, tanto durante il corso del servizio che dopo l'ultimazione di questo, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, e per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato, è competente il Foro di Venezia.

In ogni caso il Concessionario non potrà sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Amministrazione darà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

## ART. 37 - DISPOSIZIONI FINALI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, senza che i partecipanti possano accampare pretese di sorta, di annullare o revocare il bando e i suoi allegati, di dar corso o meno allo svolgimento della gara, di prorogarne la data, di

sospenderne o aggiornarne le operazioni. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico.

*Il Direttore
- dott. Lulzim Ajazi -

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del medesimo D.Lgs.

**Oggetto:** Gara per l'affidamento della concessione del servizio "Micronido" Marcondirondello c/o immobile di proprietà comunale per il periodo dal 01/09/2024 al 31/07/2027.

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

**Premesse**

Il Comune di Venezia (di seguito denominato Comune) intende dare in concessione, per la durata di anni 3 (tre) – dal mese di settembre 2024 a luglio 2027 - la gestione del Servizio di Micronido nell'edificio di proprietà comunale situato in Fondamenta Navagero 26 in Murano Venezia.

Ai sensi dell'art. 120, commi 10 e 11, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. si prevede un'opzione di proroga del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle nuove procedure di gara utili per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto alla prosecuzione della prestazione di cui al presente contratto a stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per l'Amministrazione Comunale.

Il Servizio è destinato a bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni così come definito dall'allegato A della D.G.R. 84/2007 a oggetto "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali" – Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali e dal "Regolamento per gli asili nido del Comune di Venezia".

Per lo svolgimento del Servizio oggetto dell'appalto, il Comune concede in comodato d'uso gratuito i locali di proprietà comunale ove il Servizio ha sede, corredati di arredi e con alcuni giochi, escluso il materiale di cancelleria e di consumo per le attività ludico didattiche. Le spese di ordinaria e di straordinaria manutenzione degli immobili e degli impianti saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il valore complessivo presunto della concessione ammonta ad € 594.000,00.=.

Detto importo è dato dal valore presunto dei ricavi per tutto il periodo dell'affidamento (11 mesi per 3 anni educativi) del Servizio di Micronido (rette e contributo).

**Modalità di gara**

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

La procedura di gara aperta verrà gestita attraverso la piattaforma per la gestione delle gare telematiche del Comune di Venezia attiva all'indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.it ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati Membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e i soggetti costituiti in forma associata secondo le disposizioni dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., come indicato nel Disciplinare di gara.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. o divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione, come indicati nel Disciplinare di gara.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere il seguente requisito, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.:

- **Capacità tecnica:**

  dimostrazione di esperienza di almeno tre anni nella gestione di servizi analoghi, intendendo per servizi analoghi i servizi educativi rivolti alla prima infanzia - fascia 0/3 anni – da attuarsi mediante presentazione di un elenco aggiornato dei principali Servizi Educativi per la prima infanzia (0-3 anni) denominati "Asili Nido" così come definiti dall'allegato A della D.G.R. 84/2007, oggetto dell'appalto, oltre che dei servizi analoghi rivolti alla prima infanzia previsti dall'allegato B della medesima D.G.R. prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. Se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, gli stessi devono essere comprovati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di privati, gli stessi devono essere comprovati da dichiarazione di questi ultimi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

  Saranno ammesse solo quelle Imprese che dimostrino di aver svolto detti servizi per un importo, relativo all'ultimo triennio, complessivamente non inferiore a € 1.000.000,00.= (ofe) (euro un milione/00).

- **Certificazione:**

  possesso di certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001 (in originale o copia autenticata, anche mediante dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000) in vigore alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta. Sono riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri stati membri o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità nei casi previsti dall'art. 87 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, la certificazione di qualità deve essere posseduta da tutte le imprese raggruppate.

**Criteri di aggiudicazione**

L'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. nonché delle norme richiamate dal bando di gara e dal relativo disciplinare.

**Elementi di valutazione**

Sarà stilata una graduatoria assegnando ad ogni concorrente un punteggio fino ad un massimo di **punti 100,** sulla base degli elementi di valutazione di seguito elencati con l'indicazione a fianco del punteggio massimo attribuibile.

L'offerta economicamente vantaggiosa cui affidare l'appalto sarà valutata da parte della commissione di gara, sulla base dei criteri di valutazione riguardanti **Offerta Tecnica** e **Offerta Economica**, mediante attribuzione di punteggi ad ognuna delle offerte presentate, secondo la seguente distribuzione:

| CRITERIO | MAX PUNTEGGIO |
|---|---|
| Offerta tecnica | 70 Punti |
| Offerta economica | 30 Punti |
| **TOTALE** | **100 PUNTI** |

La somma dei punteggi assegnati per l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, costituirà il punteggio finale per ciascun concorrente e determinerà la graduatoria per l'aggiudicazione della gara.

Non saranno ammesse offerte condizionate, parziali, o in aumento rispetto ai valori massimi posti a base d'asta.

## PARTE 1 - QUALITÀ DEL SERVIZIO - OFFERTA TECNICA – MASSIMO PUNTI 70

Ai fini della valutazione della qualità del servizio, i partecipanti alla gara dovranno presentare un PROGETTO PSICOPEDAGOGICO formulato secondo i principi stabiliti dalla normativa citata in premessa e strutturato seguendo l'ordine degli argomenti sotto riportati.

Al progetto sarà assegnato un punteggio massimo di **punti 70** attribuiti in base ai criteri di valutazione e di ponderazione sottoelencati:

**1. Obiettivi Generali e Specifici del servizio - punteggio da 0 a 9 così suddiviso:**

a) in relazione al bambino (fino a punti 3);
b) in relazione alla famiglia (fino a punti 3);
c) in relazione al servizio stesso (fino a punti 3).

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

- da **0** a **1**: gli obiettivi risultano non pertinenti o poco pertinenti rispetto a quelli adottati dall'Amministrazione Comunale e desumibili dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 84 del 16 gennaio 2007 allegato A, dal vigente *Regolamento per gli Asili Nido e dalla Carta dei Servizi;*
- da **1,1** a **2**: gli obiettivi risultano pertinenti rispetto a quelli adottati dall'Amministrazione Comunale come sopra richiamati;
- da **2,1** a **3**: gli obiettivi, oltre ad essere pertinenti rispetto a quelli adottati dall'Amministrazione Comunale come sopra richiamati, sono anche riferiti in modo preciso al target (bambino, famiglia, servizio).

**2. Obiettivi Generali e Specifici della programmazione - punteggio da 0 a 18 così suddiviso:**

a) *area dello sviluppo cognitivo*
   a1) in relazione alla programmazione annuale (fino a punti 2);
   a2) in relazione alle risorse e competenze del bambino (fino a punti 2);
   a3) in relazione alla programmazione quotidiana (fino a punti 2).
b) *area dello sviluppo affettivo-emotivo-sociale*

b1) in relazione alla programmazione annuale (fino a punti 2);
b2) in relazione alle risorse e competenze del bambino (fino a punti 2);
b3) in relazione alla programmazione quotidiana (fino a punti 2);

c) *area dello sviluppo psicomotorio*
c1) in relazione alla programmazione annuale (fino a punti 2);
c2) in relazione alle risorse e competenze del bambino (fino a punti 2);
c3) in relazione alla programmazione quotidiana (fino a punti 2).

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

- da **0** a **1**: gli obiettivi risultano non coerenti o poco coerenti rispetto alle teorie psicopedagogiche di riferimento;
- da **1,1** a **2**: gli obiettivi risultano coerenti rispetto alle teorie psicopedagogiche di riferimento e sono anche descritti in modo che sia chiara la loro applicazione sul piano pratico;

**3. METODOLOGIE ORGANIZZATIVE E AZIONI EDUCATIVE - PUNTEGGIO DA 0 A 6 COSÌ SUDDIVISO:**

a) Metodologie azioni educative e finalità, in relazione al bambino alla famiglia e al territorio (fino a punti 3);
b) Carta del Servizio in linea con la Carta dei Servizi del Comune di Venezia. In particolare, devono essere definiti i criteri per l'accesso al servizio e le modalità di funzionamento (fino a punti 3).

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

- da **0** a **1**: la metodologia e le azioni educative risultano non idonee o poco idonee al raggiungimento degli obiettivi della programmazione, così come definiti *supra* al punto 2;
- da **1,1** a **2**: la metodologia e le azioni educative risultano idonee al raggiungimento degli obiettivi della programmazione, così come definiti *supra* al punto 2;
- da **2,1** a **3**: la metodologia e le azioni educative oltre ad essere idonee al raggiungimento degli obiettivi della programmazione, così come definiti *supra* al punto 2, sono anche chiaramente descritte con riferimento alla loro applicazione e/o utilizzo.

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

- da **0** a **1**: la carta del servizio non è presente o, se presente, risulta incompleta;
- da **1,1** a **2**: la carta del Servizio è presente ma risulta poco chiara e poco articolata;
- da **2,1** a **3**: la Carta del Servizio è presente ed articolata e fa preciso riferimento ai criteri di cui sopra.

**4. GESTIONE DEL SERVIZIO - PUNTEGGIO DA 0 A 8 COSÌ SUDDIVISO:**

a) composizione ed organizzazione dei gruppi di bambini con riferimento all'età/sviluppo/autonomia (fino a punti 4);
b) scansione della giornata educativa in relazione alle routines (entrata, igiene, pranzo, ecc…), alle attività proposte secondo la progettazione educativa, alle attività e scansione della settimana educativa (fino a punti 4);

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

- da **0** a **1**: la gestione del servizio è descritta in modo poco chiaro o in forma

troppo generica rispetto alla composizione ed organizzazione dei gruppi ed alla scansione della giornata educativa in relazione alle attività e della settimana educativa;

- da **1,1** a **2,5**: la gestione del servizio è descritta in modo chiaro o in forma troppo generica rispetto alla composizione ed organizzazione dei gruppi ed alla scansione della giornata educativa in relazione alle attività e della settimana educativa;
- da **2,6** a **4**: la gestione del servizio è descritta in modo chiaro rispetto alla composizione ed organizzazione dei gruppi ed alla scansione della giornata educativa in relazione alle attività e della settimana educativa ed evidenzia inoltre interventi ed attività specificamente correlate all'età del bambino;

**5. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE - PUNTEGGIO DA 0 A 8 COSÌ SUDDIVISO:**

a) formazione del personale con particolare riferimento ai corsi sulla sicurezza, pronto soccorso e aggiornamento su tematiche pedagogico-didattiche attuali (fino a punti 4);

b) momenti di coordinamento, inteso come incontri collegiali almeno mensili, supervisione dell'attività educativa e dei bambini con Bisogni Educativi Speciali (fino a punti 4);

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

- da **0** a **1**: l'organizzazione del personale per gli aspetti formativi e di coordinamento/supervisione risulta poco dettagliata o insufficiente a rispondere agli obiettivi del servizio, così come definiti sopra al punto 1;
- da **1,1** a **2,5**: l'organizzazione del personale per gli aspetti formativi e di coordinamento/supervisione risulta dettagliata e rispondente agli obiettivi del servizio, così come definiti sopra al punto 1;
- da **2,6** a **4**: l'organizzazione del personale per gli aspetti formativi e di coordinamento/supervisione oltre ad essere dettagliata e rispondente agli obiettivi del servizio, così come definiti sopra al punto 1, prevede la produzione di materiale documentario (anche su supporti non cartacei) a dimostrazione dell'applicazione delle tematiche trattate.

**6. AZIONI INNOVATIVE - PUNTEGGIO DA 0 A 9 COSÌ SUDDIVISO:**

a) in relazione al sostegno alla genitorialità (fino a punti 3);

b) in relazione alla realtà socio ambientale (fino a punti 3);

c) in relazione all'inclusività (fino a 3 punti).

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

- da **0** a **1**: non sono indicate azioni innovative o sono descritte in maniera insufficiente;
- da **1,1** a **2,0**: sono indicate azioni innovative, ma in numero poco rilevante o non adeguatamente strutturate;
- da **2,1** a **3** sono indicate azioni innovative significative e ben strutturate di particolare rilevanza.

**7. MODALITÀ DI VERIFICA, MISURATORI DI EFFICACIA DEL SERVIZIO E DOCUMENTAZIONE EDUCATIVO DIDATTICA - PUNTEGGIO DA 0 A 12 COSÌ SUDDIVISO:**

a) in relazione al servizio - definizione degli indicatori di efficacia del servizio in relazione agli obiettivi prefissati. Devono essere spiegati tempi e strumenti che si intendono utilizzare (fino a punti 3);

b) in relazione al percorso educativo - definizione degli indicatori e degli strumenti di

verifica dell'efficacia dell'intervento educativo in riferimento al singolo bambino, al gruppo e a più gruppi (fino a punti 3);

c) in relazione alla documentazione educativo didattica – definizione delle modalità di verifica in riferimento al singolo bambino, al gruppo e a più gruppi (fino a punti 3);

d) in relazione alla qualità del servizio - deve essere garantita la rilevazione del grado di soddisfazione di utenza, committenza, operatori e famiglie (fino a punti 3).

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

- da **0** a **1**: gli indicatori non sono significativi e non sono indicate adeguate modalità di utilizzo degli stessi;
- da **1,1** a **2**: gli indicatori sono significativi e sono indicate adeguate modalità di utilizzo degli stessi;
- da **2,1 a 3**: gli indicatori sono significativi, le modalità di utilizzo degli stessi sono adeguate e le strategie correttive e migliorative espresse sono particolarmente efficaci.

**PARTE B - PREZZO - *OFFERTA ECONOMICA – MASSIMO PUNTI 30***

La valutazione delle offerte economiche avverrà attribuendo il punteggio massimo di punti 30 al soggetto concorrente che avrà offerto il prezzo più basso rispetto al prezzo mensile stabilito per ciascun bambino effettivamente frequentante il micronido posto a base d'asta di gara € 500,00.= (esente IVA), di cui all'art. 3, mentre alle rimanenti offerte sarà attribuito un punteggio decrescente in ordine inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

**Punteggio = Vi * 30**

dove il calcolo del coefficiente iesimo **Vi** da attribuire all'elemento prezzo è determinato nel seguente modo:

$$Vi = X * \frac{Ri}{Rsoglia} \qquad \text{per } Ri <= Rsoglia$$

$$Vi = X + (1 - X) * \frac{Ri - Rsoglia}{Rmax - Rsoglia} \qquad \text{per } Ri > Rsoglia$$

sapendo che:

**Vi** = coefficiente iesimo;

**Ri** = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo;

**Rmax** = valore dell'offerta (ribasso) massimo tra tutte le offerte presentate;

**Rsoglia** = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;

**X** = coefficiente applicato pari a 0,90 (zero/novanta).

La Commissione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta valida.

<u>L'offerta economica dovrà contenere i seguenti elementi di calcolo</u>:

a costo del lavoro secondo il CCNL, corrispondente ai profili degli operatori da impiegare;

b costi di coordinamento derivanti dall'autonomia organizzativa dell'Impresa aggiudicataria;

c costi generali per l'espletamento del servizio;

d dovrà riportare la specificazione dei costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di offerta.

**Non sono ammesse offerte a rialzo.**

A seguito della preliminare valutazione effettuata dal Comune, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza da interferenza.

Non saranno ammesse le offerte in variante, incomplete, parziali, limitate ad una sola o più parti del servizio, condizionate e con riserva ed espresse in modo indeterminato nonché le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo e quelle prive di sottoscrizione.

Non sono altresì ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta presentata deve ritenersi valida per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa.

Nel caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifra e quello in lettere è ritenuto valido quello più vantaggioso per il Comune.

Se i partecipanti dovessero ottenere una parità di punteggio, la preferenza verrà data a chi sarà in possesso della seguente certificazione, considerata come elemento integrativo e di valorizzazione dell'offerta:

- **Certificazione:**
  possesso di certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 (in originale o copia autenticata, anche mediante dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000) in vigore alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta. Sono riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri stati membri o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità nei casi previsti dall'art. 87 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, la certificazione di qualità deve essere posseduta da tutte le imprese raggruppate.

**<u>Commissione Giudicatrice</u>**

Un'apposita Commissione, nominata dal Segretario Generale, come previsto dallo Statuto del Comune di Venezia, secondo quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., esaminerà le offerte valutando:

- la qualità del servizio di cui all'offerta tecnica in base agli elementi di cui alla parte A "OFFERTA TECNICA". Se il concorrente non raggiungerà almeno il 70% del punteggio riservato alla stessa, cioè non gli saranno attribuiti almeno 49 punti dei 70 previsti, sarà escluso dal procedimento di aggiudicazione e la sua offerta economica non sarà valutata. Solo i concorrenti che avranno raggiunto il punteggio minimo potranno pertanto partecipare alla fase di gara dove saranno attribuiti i punteggi relativi all'offerta economica;

- il prezzo mensile per ciascun bambino effettivamente frequentante il micronido di

cui all’offerta economica in base al criterio di cui all’art. 3 del Capitolato speciale di Appalto.

La Commissione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un’unica offerta valida.

*Il RUP
- dott.ssa Sabrina Favretto -

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del medesimo D.Lgs.

COMUNE DI VENEZIA

**CONTRATTO DI APPALTO**

**GARA N. / AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO MICRONIDO MARCONDIRONDELLO PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/07/2027.**

**- CIG: XXXXXXXXXX.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ( ) del mese di ……, nella Sede Municipale di Ca' Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.

Davanti a me, , in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 267/2000, si sono personalmente costituiti i Signori:

a) , nato a il , residente a C.F. , nella sua qualità di Legale Rappresentante che agisce in nome e per conto della ditta di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Concessionario".

Domicilio fiscale C.F. ……. P.IVA ……. ……..

b) , nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di , domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia.

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4136 - Venezia. Codice fiscale n: 00339370272.

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

**P R E M E S S O:**

che con determinazione dirigenziale del ...…….. n. ..... in data ..... è stato stabilito di procedere all'indizione della gara per la concessione del servizio micronido Marcondirondello presso immobile di proprietà comunale, per l'importo presunto a base d'asta di € 500,00.= esente IVA, sulla base delle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., secondo i principi di cui agli artt. 127 e 128 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

Il valore presunto complessivo della concessione per tre anni ammonta a € 594.000,00.=; detto importo è dato dal valore presunto dei ricavi per tutto il periodo dell'affidamento (undici mesi per tre anni educativi) del servizio di micronido (rette e contributo);

che con determinazione D.D. XX del XX/XX/2024 del Direttore dell'Area Sviluppo Organizzativo Risorse Umane e Servizi Educativi venivano:

- approvati i verbali n. ;
- approvata l'aggiudicazione della concessione del servizio micronido Marcondirondello presso immobile di proprietà comunale, per un importo procapite di € esente IVA.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

le parti convengono e stipulano quanto segue:

**ARTICOLO 1. Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante affida al Concessionario, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto della concessione del servizio micronido Marcondirondello presso immobile di proprietà comunale per il periodo dal 01/09/2024 al 31/07/2027. Il Concessionario si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offerta economica presentata in sede di gara, nonché del Capitolato Speciale d'Appalto, documenti tutti allegati al presente contratto e sulla base dell'offerta tecnica presentata dal Concessionario che viene qui espressamente richiamata, ancorché non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

**ARTICOLO 2. Durata**

1. La concessione del presente contratto d'appalto decorre dal 1° settembre 2024 e termina il 31 luglio 2027.

2. È facoltà della stazione appaltante avvalersi dell'art. 120, commi 10 e 11, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e pertanto prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle nuove procedure di gara utili per l'individuazione del nuovo Concessionario. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto alla prosecuzione della prestazione di cui al presente contratto a stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per la stazione appaltante.

**ARTICOLO 3. Ammontare del contratto**

1. L'importo contrattuale ammonta ad € ……...=.

2. Ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e i nominativi delle persone delegate ad operare su di essi sono indicati nella dichiarazione in data …….. che costituisce parte integrante del presente contratto.

**ARTICOLO 4. Obbligo tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 136/2010. Il Concessionario si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di PEC/mail, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. Il Concessionario si obbliga inoltre, a pena di nullità assoluta, ad introdurre nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010. Il Concessionario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.

4. Il Concessionario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. Il Concessionario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla L. 136/2010 od eventuali successive modifiche.

**ARTICOLO 5. Penalità e risoluzione del contratto**

1. Ai sensi dell'art. 22 del Capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione Comunale applica le sanzioni previste nel medesimo articolo previa contestazione scritta e motivata al Concessionario. Alla contestazione della inadempienza il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della contestazione.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 22 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante potrà dare luogo alla risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, anche nei casi e con le modalità previste dall'art. 23 del Capitolato speciale d'appalto.

**ARTICOLO 6. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. Il Concessionario deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale (CCNL) e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dalle leggi dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;

2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del Concessionario per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,

anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Concessionario in esecuzione del contratto.

**ARTICOLO 7. Protocollo Legalità**

1. Il Concessionario dichiara di accettare e si impegna ad osservare, ancorché non previste dal bando di gara, tutte le prescrizioni e le clausole di cui al protocollo di legalità, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto dalle Prefetture – Uffici territoriali del Governo della Regione Veneto, Regione Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto dalla Giunta Regionale il 17/09/2019, che costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

**ARTICOLO 8. Obblighi del concessionario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

1. L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per i dipendenti del settore, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi anzidetti ed ancora di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legge. Il Concessionario si obbliga inoltre a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla L. 146/1990 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di Garanzia per l'attuazione della predetta legge.

2. Il Concessionario dichiara di conoscere e di voler rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e di essere edotto in proposito, dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

**ARTICOLO 9. Cauzione definitiva e coperture assicurative**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, il Concessionario ha prestato apposita garanzia fideiussoria mediante polizza n. ...in data …… rilasciata da …….., per l'importo di € …….. . in base a quanto previsto dall'art. art. 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 26 del capitolato speciale d'appalto, il Concessionario assume la responsabilità per danni a persone e cose conseguenti all'espletamento del servizio, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, precisando nella polizza che i bambini sono terzi tra di loro, nell'esecuzione del servizio per la medesima durata, con polizza numero n. ……. in data ….. rilasciata da ……. per un massimale di € ……...

Copia di detta polizza viene depositata agli atti della stazione appaltante.

**ARTICOLO 10. Divieto di cessione del contratto**

E' vietata la cessione del presente contratto. L'inottemperanza a tale norma comporta la risoluzione del contratto senza pregiudizio dell'azione penale.

**ARTICOLO 11. Documenti facenti parte integrante del contratto**

1. Costituiscono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

a) il progetto di servizio presentato in sede di gara;

b) l'offerta presentata in sede di gara;

c) le polizze di garanzia;

d) il capitolato.

2. Il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente i suddetti documenti, nonché tutte le norme generali e particolari che regolano i pubblici appalti

ed altresì in generale tutte le circostanze principali ed accessorie che possano influire sulla regolarità del servizio medesimo.

**ARTICOLO 12. Forme di finanziamento della concessione**

1. Il contratto di concessione è finanziato secondo le modalità previste dall'art.3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**ARTICOLO 13. Oneri a carico del Concessionario**

1.Sono a carico del Concessionario gli oneri di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2.Il Concessionario si impegna a custodire e gestire con la diligenza del buon padre di famiglia i locali, le apparecchiature, l'arredamento e gli altri beni durevoli messi a disposizione dall'Amministrazione e a restituirli, alla scadenza del contratto, nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il naturale deterioramento.

**ARTICOLO 14. Oneri a carico del Comune**

Sono a carico del Comune gli oneri elencati all'articolo n. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**ARTICOLO 15. Penalità**

In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, si applicano le penalità di cui all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**ARTICOLO 16. Codice di comportamento**

1. Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto, è tenuta a osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013, come modificato dal D.P.R. 81/2023, e dal Codice di Comportamento interno del Comune di Ve-

nezia, approvato con D.G. 314/2018 e con modifiche intervenute per effetto della D.G. 78/2023.

2. A tal fine, l'Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario copia dei succitati Codici di comportamento. Il soggetto affidatario si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e, su richiesta, a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui ai succitati Codici di comportamento può costituire causa di risoluzione del contratto.

3. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al soggetto affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

**ARTICOLO 17. Domicilio dell'Appaltatore**

1. Per tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale in Venezia, presso l'Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi – Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi – Settore Servizi Ausiliari Educativi e Scolastici del Comune di Venezia.

**ARTICOLO 18. Foro Competente**

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

**ARTICOLO 19. Spese contrattuali**

1. Tutte le spese del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse, i diritti e le copie, sono ad esclusivo carico del Concessionario senza alcuna possibilità di rivalsa.

| CURRICULUM VITAE | CITTA' DI VENEZIA |
|---|---|

| INFORMAZIONI PERSONALI | |
|---|---|
| Cognome e Nome | FAVRETTO SABRINA |
| Amministrazione | Comune di Venezia |
| Carica rivestita | Posizione organizzativa |
| Numero telefonico dell'ufficio | 041 / 2748706 |
| e-mail istituzionale | sabrina.favretto@comune.venezia.it |

| TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE | |
|---|---|
| Professione | |
| Titolo di studio | Laurea in Economia Aziendale |
| Altri titoli di studio e professionali | Ragioniere e Perito Commerciale con l'estero. |
| Esperienze professionali e/o politiche (con incarichi ricoperti) | dal 01/12/2021 ad oggi<br>Comune di Venezia San Marco 4136 Venezia<br>Ente Locale – Area Sviluppo Organizzativo Risorse Umane e Risorse<br>Istruttore direttivo amministrativo (cat. D2) dal 2022 Responsabile di Servizio<br>Servizio Amministrazione,Gare e Contratti del Settore Servizi Educativi sino al 21/08/2022<br>dal 22/08/2022 Servizio Bilancio Gare e Contratti del Settore Formazione e Riqualificazione del Personale, servizi Ausiliari Educativi e Scolastici<br><br>dal 01/02/2021 al 30/11/2021<br>Comune di Venezia San Marco 4136 Venezia<br>Ente Locale – Area Economia e Finanza Politiche Comunitarie<br>Istruttore direttivo amministrativo (cat. D1) dal 2013 responsabile UOC<br>Supporto al Bilancio e monitoraggio contabilità<br><br>dal 19/06/2006 a3 30/11/2021<br>Comune di Venezia San Marco 4136 Venezia |

| | |
|---|---|
| | Ente Locale – Direzione Finanziaria<br>Istruttore direttivo amministrativo (cat. D1) dal 2013 responsabile UOC<br>Dal 2013 Servizio Spese Correnti ,e gestione rendiconti Elettorale<br>dal 2006 al 2013 servizio contabilità' aziende partecipate ed Istituzioni<br><br>dal 01/02/2012 al 28/02/2014<br>Comune di Venezia - Istituzione per la conservazione della Gondola e tutela del Gondoliere - Ente locale<br>responsabile contabile<br>Redazione bilanci di previsione e consuntivi, emissione mandati di pagamento e reversali di incasso, gestione dell'inventario, rapporti con la Tesoreria, registrazione in programma di contabilità<br><br>dal 01/06/2006 al 18/06/2006<br>Studio Legale Cacciavillani  Studio Professionale<br>ragioniere contabile<br>Gestione contabilità economica patrimoniale , supporto contabile per le problematiche relative a bilanci e contabilità in genere<br><br>dal 01/01/2000 al 28/02/2006<br>Venpa Spa  Settore metalmeccanico. Noleggio piattaforme aeree<br>ragioniere contabile<br>Servizio recupero crediti  con relativo avvio pratiche legali e contabilità clienti e prima nota.<br><br>dal 01/09/1997 al 31/12/1999<br>Formificio STF  Settore Calzaturiero<br>Ragioniere contabile<br>Contabilità clienti e fornitori, gestione ufficio estero ed organizzazione trasporti<br><br>dal 1990 al 1994<br>FIntesa Srl di Milano - Società per ricerche di mercato<br>Intervistatrice Senior per area di Venezia<br>Intervistatrice e poi coordinatrice degli stessi intervistatori per la zona di appartenenza (zona di Ve)<br><br>Durante periodo universitario<br>Pixsys srl  Informatica<br>Segreteria |

| | |
|---|---|
| | Interprete e Hostess in molte fiere del settore in Italia e in Germania<br><br>Durante periodo universitario<br>Next Computer srl  Informatica<br>Segreteria<br>Telemarketing volto alla ricerca di potenziali clienti |
| Capacità linguistiche | Ottimo inglese e buono francese |
| Capacità nell'uso delle tecnologie | Strumenti office (excel, word, )<br>programmi di contabilità (SIMEL 2 e Ascot per la contabilità finanziaria e Multi per la contabilità economica E- Praxi per l'istruttoria delle determinazioni, Visura e SAS) |
| Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni altra informazione che si ritiene di dover pubblicare) | Excel avanzato (14 ore)<br>Cultura amministrativo contabile di base per l'area Ragioneria ( 14 ore)<br>Determinazioni, delibere e il parere di regolarità contabile ( 7 ore)<br>cultura amministrativa e contabilità (5 ore)<br>Rapporto di lavoro del pubblico dipendente: le fonti di disciplina e i principali doveri di comportamento (3 ore)<br>Addetti alla gestione delle emergenze medio rischio ( 8 ore)<br>Il rischio stress lavoro – correlato( 2 ore)<br>Lettura del Cedolino (3 ore)<br>Unita' operativa complessa di recente nomina (26 ore)<br>Porte aperte al Centro Maree ( 2 ore)<br>Libreoffice ( 2.30 ore)<br>Strumenti manageriali per il problem solving e la progettazione sociale ( 21 ore)<br>Analisi del fabbisogno formativo ( 4 ore)<br>Percorso di formazione manageriali per Responsabili di Servizio 2022  (20 ore)<br>Corso aggiornamento per addetti Gestione emergenza incendi 2022 ( 5 ore)<br>PTPCT 2022 - 2024 ( 3h)<br>Corsi obbligatori Preposti 2022 ( 8 ore)<br>Corsi Inps 2023 Valore PA di ( 8 ore a modulo<br>1-Dalla burocrazia alla PA abilitante, ruolo della tecnologia e del digitale.<br>2-Le reti organizzative.<br>3-L'agenda digitale e gli open data.<br>4-L'innovazione dei processi di lavoro e la logica lean.<br>5-Progettare servizi pubblici di qualità<br>6-La PA digitale per la ripresa e la resilienza: dal |

| | |
|---|---|
| | Piano triennale per l'informatica al PNRR modulo di 6 ore)<br>Privacy e pubblicazione dei dati on line ( 1.30 ore)<br>Corso A.n.c.i. 2023: I principi del nuovo codice dei contratti ( 8 ore)<br>Incontri formativi/informativi sulla gestione presenze del personale ( 3.30 ore) |

Venezia, 27 Dicembre 2023 Firmato: Favretto Sabrina

*I dati di cui sopra sono raccolti e trattati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di legge definiti dal D.Lgs. n. 39/2013. Il presente documento è stato sottoscritto con una delle modalità previste dagli articoli 38 del D.P.R. n. 445/2000 e 65 del D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.. Il documento originale è conservato agli atti presso l'Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale del Comune di Venezia.*